

ALLEGATO "A"

DISCIPLINARE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI PERCOLATO DALLE DISCARICHE TAGLIETTO 0 E TAGLIETTO 1 SITE NEL COMUNE DI VILLADOSE (RO) CODICE CER 19.07.03 E DALL'IMPIANTO T.M.B. IN LOC. SARZANO (RO) (CODICE CER 19.12.99) - CIG 84831959F7

1. PREMESSE

Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme relative a modalità di partecipazione alla procedura selettiva indetta da Ecoambiente S.r.l. per affidare il servizio di ritiro, trasporto e smaltimento di percolato dalle discariche di Taglietto 0 e Taglietto 1 site nel Comune di Villadose (prov. di Rovigo) codice CER 19.07.03 e dall'Impianto TMB in località Sarzano nel Comune di Rovigo codice CER 19.12.99.

L'affidamento è disposto con delibera del C.d.A. di Ecoambiente del 09/10/2020 e avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 50/2016 – Codice di contratti pubblici (nel prosieguo codice).

Il bando di gara è stato:

- Trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea in data 21/10/2020
- Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi dell'art. 2, comma 6, del D.M. 2/12/2016 (G.U. 25/01/2017 n. 20);
- pubblicato sul profilo di committente <http://www.ecoambienterovigo.it/area-fornitori/procedure-in-corso>
- pubblicato sul sito del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti

Il criterio dell'aggiudicazione al prezzo più basso, è giustificabile in quanto l'oggetto del contratto ha connotati di ordinarità ed è caratterizzato da elevata standardizzazione in relazione alla diffusa presenza sul mercato sia di operatori di intermediazione, di impianti di smaltimento (depuratori) che di società di trasporto dei percolati, in grado di offrire condizioni analoghe sul servizio richiesto.

Ne deriva che il ricorso a tale criterio è sicuramente adeguato al perseguimento delle esigenze della stazione appaltante in quanto l'oggetto del contratto non è caratterizzato da un particolare valore tecnologico e si svolge secondo procedure largamente standardizzate; si tratta di un servizio in cui non vi è un grande ricorso alla manodopera, e il costo che maggiormente incide è legato ai costi impiantistici di smaltimento, dai costi del carburante per il trasporto, e dai costi di ammortamento dei vettori utilizzati per il trasporto del percolato.

Il servizio sarà svolto presso l'impianto messo a disposizione dall'aggiudicatario, secondo le prescrizioni di cui al presente disciplinare.

Il Responsabile del Procedimento è il Direttore Tecnico di Ecoambiente, p.i. Valerio Frazzarin.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando di gara;
- 2) Disciplinare di gara;
- 3) Capitolato Speciale d'Appalto;
- 4) Schema di contratto;
- 5) Schema di DUVRI;

6) Modulistica, autodichiarazioni e altri allegati.

La procedura di gara si svolgerà interamente in modalità telematica attraverso la piattaforma E-Procurement della stazione appaltante (di seguito “piattaforma”) raggiungibile all’indirizzo:

<https://garetelematiche.ecoambienterovigo.it/PortaleAppalti>

2.2 Chiarimenti

E’ possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare **esclusivamente** per il tramite della piattaforma previa registrazione sulla stessa entro e non oltre **10 giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Non saranno pertanto fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato e/o con modalità**

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 giorni prima del termine fissato per la presentazione delle offerte e saranno disponibili sulla piattaforma all’interno delle FAQ. Nel medesimo sito saranno pubblicate eventuali ulteriori informazioni/rettifiche relative all’appalto.

Si invitano pertanto i concorrenti a consultare costantemente tale sito.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 Comunicazioni

Ai sensi dell’art. 76, comma 6, del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice.

Salvo quanto disposto dal paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese attraverso il portale <https://garetelematiche.ecoambienterovigo.it/PortaleAppalti> ed all’indirizzo PEC indicato dai concorrenti nei documenti di gara.

Eventuali modifiche all’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tale forma di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante, che, diversamente, declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3. OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO

L’appalto si compone delle seguenti prestazioni:

➤ **Discarica Taglietto 1:**

Prelievo, trasporto e smaltimento del rifiuto definito “Percolato di discarica”, catalogato dal codice CER 19.07.03, per un quantitativo di 6.000 ton./anno, per un totale di 12.000 ton.

➤ **Discarica Taglietto 0:**

Prelievo, trasporto e smaltimento del rifiuto definito “Percolato di discarica”, catalogato dal codice CER 19.07.03, per un quantitativo di 4.000 ton./anno, per un totale di 8.000 ton.

➤ **Impianto TMB Sarzano:**

Prelievo, trasporto e smaltimento del rifiuto definito "Percolato da impianto", catalogato dal codice CER 19.12.99, per un quantitativo di 500 ton./anno, per un totale di 1.000 ton.

L'importo oggetto del presente appalto ammonta a € **735.000,00** (eurosettecentotrentacinquemila/00) oltre IVA, derivanti:

tipo percolato	q.tà anno	q.ta contrattuale	€/ton	€/ton complessive
Discarica T1 CER 19.07.03	ton. 6.000	ton. 12.000	€. 35,00	€. 420.000,00
Discarica T0 CER 19.07.03	ton. 4.000	ton. 8.000	€. 35,00	€. 280.000,00
Impianto TMB CER 19.12.99	ton. 500	ton. 1.000	€. 35,00	€. 35.000,00
Totale complessivo	ton. 10.500	ton. 21.000		€ 735.000,00

Detto importo deve intendersi comprensivo dei costi di ritiro, trasporto e smaltimento all'impianto del percolato emunto, di tutti i costi di omologa del rifiuto e dei costi per la fornitura, compilazione e gestione dei formulari, oltre agli oneri di ecotassa se dovuti, nonché gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, valutati in € 1.000,00.

Il prezzo offerto rimarrà fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto.

L'importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischio di interferenze.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 1.000,00 Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi e **non è soggetto a ribasso**.

L'appalto è finanziato con le tariffe degli impianti di proprietà Ecoambiente.

Tutti i calcoli relativi alla presente gara sono effettuati considerando fino alla seconda cifra decimale, arrotondata all'unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

4.1 Durata

La durata dell'appalto è di **circa mesi 24** (ventiquattro) decorrenti dalla data della sottoscrizione del contratto e si concluderà comunque al completamento delle 21.000 tonnellate di percolato smaltito.

L'avvio del servizio è previsto non oltre 30 giorni dall'aggiudicazione, anche nelle more della stipula contrattuale, sotto riserva di legge.

In caso di urgenza si darà avvio al servizio in esecuzione anticipata ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D. Lgs. 50/2016.

Il servizio termina all'esaurimento del quantitativo previsto in gara.

4.2 Opzioni e rinnovi

Nel caso in cui al termine della durata prevista contrattualmente di 24 mesi, **non** sia ancora esaurita la quantità contrattuale di circa 21.000 tonnellate di percolato, il contratto si intende prorogato fino al completamento del loro smaltimento.

Al termine della durata contrattuale dei 24 mesi o come sopradetto al termine delle quantità contestualizzate, cioè 21.000 tonnellate, la stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto alle medesime condizioni, per una quantità di ulteriori 2.100 tonnellate di percolato suddiviso in ton. 1.000 di percolato da discarica Taglietto 1 CER 19.07.03, ton. 1.000 di percolato da discarica Taglietto 0 CER 19.07.03 e circa ton 100 di percolato da impianto TMB CER 19.12.99 per un importo di € 73.500,00 al netto di IVA e degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; il rinnovo del servizio, sulla base delle produzioni, si stima possa durare ulteriori mesi 3 (tre) circa.

La stazione esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del contratto originario. Detto importo deve intendersi comprensivo dei costi di ritiro, trasporto e smaltimento, oltre agli oneri di ecotassa se dovuti, nonché oneri per la sicurezza non

soggetti a ribasso.

Ai fini dell'art. 35 comma 4 del codice il valore massimo stimato comprensivo di ogni eventuale opzione rinnovo o proroga dell'appalto è pari a € 809.500,00 (euroottocentnovemilacinquecento/00) IVA esclusa.

5 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Non possono partecipare alla gara imprese che si trovino tra loro in una situazione di controllo di cui all'art. 2359, comma 1 c.c.; sono esclusi altresì i concorrenti per i quali venga accertato che le relative offerte sono imputabili ad unico centro decisionale.

6 REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. **black list** di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena l'esclusione dalla gara**, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

Gli operatori economici devono possedere, **pena l'esclusione dalla gara**, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell'Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016).

7 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 Requisiti di idoneità

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il requisito va dichiarato all'interno del DGUE, Parte IV Sezione A1).

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

b) Iscrizione Albo Gestori Ambientali alla categoria e classe adeguate al trattamento e trasporto delle quantità oggetto della presente procedura, ed in particolare:

- **Categoria 4:** raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi

Nel caso di intermediazione:

- Categoria 8: intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi

In particolare sarà richiesto il possesso minimo dei requisiti stabiliti dall'Albo al momento della presentazione dell'offerta.

Il requisito va dichiarato all'interno del DGUE, Parte IV Sezione A2).

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 Requisiti di capacità tecnica e professionale

c) Disponibilità, al momento di presentazione dell'offerta, di almeno nr. 2 (due) impianti di smaltimento, la cui autorizzazione preveda l'operazione di smaltimento del rifiuto denominato "Percolato da discarica" codice CER 19.07.03 e "Percolato da Impianto di separazione" codice CER 19.12.99.

Per disponibilità si intende la proprietà, locazione, contratto di gestione con titolarità di terzi, o contratti attivi di intermediazione o altro titolo. L'impianto dovrà essere abilitato ad operare in conformità con le disposizioni legislative vigenti, e dovrà essere provvisto di **sistema di pesatura certificato**.

Per la dichiarazione di possesso del requisito sarà necessario compilare il modello "**Allegato – A4 Elenco Impianti**", firmato digitalmente dal legale rappresentante, allegando copia della documentazione atta a comprovare il titolo disponibilità dell'impianto, l'autorizzazione impiantistica e copia del certificato di idoneità del sistema di pesatura;

d) Disponibilità per l'esecuzione del servizio di almeno nr. 5 (cinque) automezzi con cisterna da 30 mc provvista di raccordi per agganciarsi alla tubazione di rilancio. Per la dichiarazione di possesso del requisito sarà necessario compilare il modello "**Allegato – A6 Elenco mezzi**" firmato digitalmente dal legale rappresentante.

Per i veicoli già disponibili al momento della presentazione dell'offerta sarà necessario allegare copia della carta di circolazione.

Per i veicoli che verranno resi disponibili per l'esecuzione del servizio in caso di aggiudicazione sarà sufficiente indicare la tipologia all'interno del Modello "**Allegato – A6 elenco mezzi**".

7.3 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, Geie

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorzziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 7.1 lett. a)** deve essere posseduto da:

- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il **requisito relativo all'iscrizione** all'Albo Gestori Ambientali **di cui al punto 7.1 lett. b)** deve essere posseduto da:

- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE, nella misura adeguata alla parte di servizio che andrà ad eseguire;
- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

I requisiti di cui ai punti 7.2 lett. c) e d) devono essere soddisfatti dal raggruppamento temporaneo orizzontale, consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel complesso.

7.4 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 7.1 lett. a)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Il **requisito relativo all'iscrizione** all'Albo Nazionale Gestori Ambientali **di cui al punto 7.1 lett. b)** deve essere posseduto dalle imprese consorziate esecutrici.

I requisiti di capacità tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- per i consorzi stabili di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

8 AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Si ricorda che come previsto dall'art. 89, comma 10 del D. Lgs. 50/2016, l'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito di iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti; deve inoltre presentare una dichiarazione con cui si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente (**Allegato A7**).

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9 SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti di lavori che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti consentiti dall'art. 105, comma 2, del Codice come modificato dall'art. 1, comma 18 della L. n. 55/2019; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è **vietato**.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni rese dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) Quando il subappaltatore o il cottimista è una micro impresa o piccola impresa;
- b) In caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) Su richiesta del subappaltatore.

10 GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell'appalto e precisamente di importo pari ad € 14.700,00, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. **Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.**

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione

della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso Monte dei Paschi di Siena Iban IT 24 T 010030 12260 000061356182;

si precisa che in caso di garanzia costituita a mezzo contante, bonifico o assegno circolare, la quietanza del versamento presso la tesoreria sopraindicata, dovrà essere inserita come file nella documentazione amministrativa. **FARE MOLTA ATTENZIONE: non è ammesso l'inserimento della copia dell'assegno circolare.**

c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui al Decreto del MISE del 18/01/2018 n. 31.

d. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- [http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/;](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/)
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro n. 31 del 19/01/2018, pubblicato in GU n. 83 del 10/04/2018 – serie generale;
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
 - c. l'operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante.
- 7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;

- 8) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.
- 9) essere rilasciata a favore di Ecoambiente s.r.l. con sede legale in Rovigo – Viale delle Industrie 53/a – C.F. 01452670290

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).
- Oppure duplicato informatico di documento informatico ai sensi dell'art. 23 bis del d.lgs. 82/2005 se prodotto in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del medesimo decreto.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva anche se costituita dopo la scadenza del termine per la presentazione dell'offerta (in deroga al bando tipo n. 3/2017 e ciò sulla base delle seguenti sentenze: TAR Puglia Lecce, sez. II, 16 ottobre 2019, n. 1598; TAR Toscana, sez. II, 13.3.2019 n. 357; Cons. Stato, III, 23 novembre 2017, n. 5467; TAR Liguria, II, 17 ottobre 2016, n. 1023, Cons. Stato, III, 27 ottobre 2016, n. 4528; Cons. Stato, V, 5 giugno 2017, n. 2679, TAR Lazio, Roma, II, 3 luglio 2017, n. 7563; TAR Basilicata, I, 27 luglio 2017, n. 531; TAR Piemonte, I, 2 gennaio 2018, n. 3).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

E' sanabile, mediante soccorso istruttorio la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante (in deroga al bando tipo n. 3/2017 e ciò in relazione al principio esposta dal TAR Basilicata n. 531/2017 e al TAR Piemonte n. 3/2018, in quanto la fattispecie è assimilabile a quella della cauzione non presentata per nulla).

11 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

Ai sensi dell'art. 65 del D. L. n. 34 del 19/05/2020 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", c.d. Decreto rilancio, le stazioni appaltanti e gli operatori economici **sono esonerati** dal versamento dei contributi di cui all'art. 1, comma 65, della Legge n. 266 del 23.12.2005, all'Autorità nazionale anticorruzione per tutte le procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore del Decreto e fino al 31.12.2020.

12 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

La presente gara si svolge in modalità interamente telematica.

L'offerta dovrà essere presentata esclusivamente in lingua italiana e mediante piattaforma telematica.

Gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti dal presente disciplinare dovranno:

1. collegarsi al sito <https://garetelematiche.ecoambienterovigo.it/PortaleAppalti> e registrarsi al portale appalti, attivando la funzione "Registrati" presente nella sezione Bandi di gara e contratti – "Area riservata";
2. accedere alla sezione "Accesso operatori economici" con le credenziali ottenute in fase di registrazione al portale di cui al punto precedente;
3. prendere visione delle istruzioni per partecipare alla gara telematica fornite nella "Guida alla presentazione di un'offerta telematica";
4. con particolare riferimento al firmatario dell'offerta, essere in possesso di una firma digitale valida.

Si precisa che gli operatori economici già registrati sulla piattaforma ed in possesso delle credenziali di accesso **NON** devono ripetere la registrazione.

Il termine ultimo per la presentazione dell'offerta è fissato alle ore 12.00 del 01/12/2020.

Gli operatori economici interessati dovranno presentare mediante le funzionalità della piattaforma le seguenti buste digitali:

"Busta A - Documentazione amministrativa"

"Busta B – Offerta economica"

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione Europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, e l'offerta economica devono essere firmate digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione e l'offerta economica devono essere presentate sotto forma di documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 ed essere sottoscritte con firma digitale dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Le dichiarazioni sostitutive potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione con la documentazione di gara in piattaforma.

Il procuratore allega copia conforme all'originale della relativa procura firmata digitalmente.

La documentazione, ove non richiesta espressamente firmata digitalmente, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli art. 18 e 19 del D.P.R. 445/200. Ove non diversamente specificato è ammessa copia semplice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

13 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

14 CONTENUTO DELLA BUSTA "A" DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

14.1 Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione è redatta, preferibilmente secondo il modello di cui all'**Allegato A1** e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a) copia conforme all'originale della procura, oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

14.2 Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)

Il concorrente redige il DGUE utilizzando l'allegato documento scaricabile dalla piattaforma; per i dettagli e istruzioni sulla compilazione del DGUE, si rinvia alla circolare n. 3 del 18/07/2016 del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore.

Le informazioni sono disponibili nella sezione del DGUE riservata alla stazione appaltante e già compilata sul modello allegato ai documenti di gara.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

L'operatore economico che partecipa per proprio conto e non fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione, deve trasmettere un solo DGUE.

Nel paragrafo dovranno essere indicati tutti i soggetti di cui all'art. 80, c. 3 del D.Lgs. 50/2016.

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, ove pertinente, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice sottoscritta dall'ausiliario con la quale quest'ultimo si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliario con la quale quest'ultimo attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5) PASSOE dell'ausiliario;

In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"

- 6) dichiarazione dell'ausiliario del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78, conv. in l. 122/2010);

Oppure

dichiarazione di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:

- 1) DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, e alla parte VI;
- 2) PASSOE del subappaltatore.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D del DGUE).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «**α**» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 7.1 lett. a) e b) del presente disciplinare;
- b) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità tecnico professionale di cui al par. 7.2 lett. c) e d) del presente disciplinare;

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

14.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo

14.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, utilizzando l'**Allegato A3** con le quali:

1. Dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere svolta la fornitura;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono aver influito o influire sia sulla effettuazione della fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta;
2. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
3. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante, approvato dal C.d.A. del 29/1/2018 e pubblicato sul sito internet della medesima, e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori i contenuti del Capo II lettera C) del suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.
4. accetta, ai sensi dell'art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l'esecuzione del contratto nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario;

5. dichiara di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura della Provincia di

oppure

dichiara di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura della Provincia di

Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"

6. dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D. M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010)

oppure

dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.M. 14.12.2010 e allega copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

7. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del DPR 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

8. indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC

oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;

9. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara

oppure

non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;

Ecoambiente s.r.l., si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati, facendo presente fin d'ora che in caso di accesso c.d. difensivo, lo stesso verrà ritenuto prevalente rispetto alle controproposte esigenze di riservatezza o di segretezza tecnico/commerciale. Si precisa che in caso di richiesta di accesso agli atti della presente procedura di affidamento, le previsioni di cui al presente paragrafo costituiscono comunicazione ai sensi dell'art. 3 del DPR 184/2006.

10. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti della normativa sulla privacy, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

11. dichiara di essere in regola con l'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 17 della L. 68/99 (collocamento obbligatorio dei disabili) ovvero di non essere soggetto a tale norma indicandone le motivazioni;

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

12. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non so-

no assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Per l'operatore economico interessato all'applicazione del D.Lgs. 50/2016, art. 110, commi 4,5, e 6 di rientrare – allegando la relativa documentazione di comprova – nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 50/2016 art. 110:

- comma 4;
- concordato "in bianco"; concordato "liquidatorio";
- comma 5;
- comma 6.

14. dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 (ovvero di aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque non aver conferito incarichi ai soggetti di cui al citato art. 53 comma 16-ter [ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle medesime pubbliche amministrazioni nei confronti dell'impresa concorrente destinataria dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri] per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego).

14.3.2. Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

15. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;

16. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione concernente l'impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;

(in caso di versamento in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale o presso le aziende di credito autorizzate, a titolo di pegno a favore di Ecoambiente, **deve essere caricata sul portale appalti la copia scansionata del titolo o della quietanza di pagamento;** in tal caso il concorrente dovrà spedire – a proprio rischio – I documenti originali all'indirizzo Ecoambiente S.r.l. – Viale della Pace nr. 5 – 45100 Rovigo, in plico sigillato riportante in modo chiaro gli estremi identificativi del mittente. Sulla busta anche lo contiene dovrà essere apposta la seguente dicitura "*Procedura – CIG – Garanzia a corredo dell'offerta – NON APRIRE – scadenza ore 12.00 del giorno .././.....*". Il suddetto plico dovrà pervenire entro e non oltre il termine fissato per la presentazione delle offerte.

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice

17. copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;

18. in caso di **avvalimento** deve essere prodotta tutta la documentazione prevista dall'art. 89, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e nello specifico:

- a. Dichiarazione del concorrente attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria (parte II sezione C del DGUE);
- b. DGUE dell'impresa ausiliaria;
- c. Dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è

carente il concorrente (Allegato A6);

d. Dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. n.50/2016 s.m.i. (Allegato A6);

e. In originale o in copia autentica, **il contratto**, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Tale contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

- ❖ Oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
- ❖ Durata;
- ❖ Ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento.

14.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 14.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con poteri di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

14.3.4. Dichiarazioni art. 80 comma 3

Ciascun concorrente dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

si precisa che:

Per ognuno dei soggetti indicati al comma 3 dell'art. 80 D. Lgs. 50/2016, e limitatamente ai commi 1 e 2 del suddetto articolo 80, il legale rappresentante, in alternativa può:

1) nel proprio DGUE rendere le dichiarazioni di insussistenza dei motivi di esclusione ex art. 80, commi 1 e 2,

dichiarando, nel punto A della parte III del DGUE: *“Nella mia qualità di legale rappresentante firmatario del DGUE, rendo le dichiarazioni relative ai motivi di esclusione ex art. 80, commi 1 e 2 anche per gli altri soggetti dell’operatore economico che rappresento, tenuti a rilasciare tali dichiarazioni ai sensi del comma 3 del medesimo art. 80, e precisamente: il Sig.....nella sua qualità di, il Sig..... nella sua qualità diecc.”* e firmando egli stesso il DGUE;

2) rendere le dichiarazioni di insussistenza dei motivi di esclusione ex art. 80, commi 1 e 2, sia per sé che per gli altri, compilando **l’Allegato A5**, elencando tutti i soggetti di cui al comma 3 dell’art. 80 e firmando egli stesso il modello.

oppure

Dette dichiarazioni di insussistenza dei motivi di esclusione ex art. 80, commi 1 e 2, potranno essere rese singolarmente dai soggetti sopra indicati elencati nell’art. 80, comma 3¹ del Codice, provvedendo gli stessi a:

- firmare digitalmente il DGUE presentato dal legale rappresentante dell’operatore economico concorrente, allo scopo di assumere la paternità delle dichiarazioni ivi contenute allegando un proprio documento di riconoscimento in corso di validità;

oppure

- presentare ciascuno un proprio DGUE (con firma digitale) limitatamente alla parte di loro interesse (Parte III del DGUE);

oppure

- compilare in proprio una dichiarazione ex art. 80, commi 1 e 2, del Codice, firmandola digitalmente;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1 e 2 del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

14.4 Allegati ulteriori da inserire nella busta A

Nella busta A dovranno essere inseriti anche gli allegati seguenti:

- **Allegato A4** – Elenco Impianti e copia delle autorizzazioni relative agli impianti dichiarati;
- **Certificato di idoneità del sistema di pesatura;**
- **Allegato A6** – Elenco mezzi;
- **Copia delle carte di circolazione** dei mezzi già disponibili.

15 CONTENUTO DELLA BUSTA “B” - OFFERTA ECONOMICA

L’“Offerta Economica” viene generata automaticamente dal sistema e va compilata con l’indicazione dei seguenti elementi:

- a) Ribasso percentuale applicato all’importo a base di gara (€/ton 35,00);

Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali.

¹ Trattasi dei soggetti aventi le seguenti qualifiche, ovvero dei soggetti muniti di apposita procura:

- titolare e direttore/i tecnico/i se presente in caso di impresa individuale;
- soci e direttore/i tecnico/i se presente in caso di società in nome collettivo;
- soci accomandatari e direttore/i tecnico/i se presente in caso di società in accomandita semplice;
- membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza (ivi compresi vice presidente ed institore/i nonché il procuratore che provvede alla sottoscrizione dell’istanza di partecipazione alla gara e delle ulteriori dichiarazioni in luogo del legale rappresentante), o poteri di direzione o di vigilanza; soggetti muniti di potere di rappresentanza, di direzione o di controllo (ivi compresi Collegio Sindacale, e/o revisore unico; Organismo di vigilanza); il direttore/i tecnico/i se presente; il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice.

Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.

c) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice;

L'offerta economica deve essere sottoscritta digitalmente.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

16 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 4 del Codice.

17 SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLE BUSTE – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E OFFERTE ECONOMICHE

La prima seduta pubblica che potrà essere seguita on-line dai concorrenti collegandosi alla piattaforma avrà luogo il giorno **02/12/2020** con inizio alle ore **10.00**.

Ai fini di contenere il rischio di contagio da Covid-19 (Coronavirus), gli operatori economici concorrenti sono invitati a monitorare le fasi della procedura collegandosi al portale gare telematiche raggiungibile all'indirizzo: <https://garetelematiche.ecoambienterovigo.it/PortaleAppalti>.

Le eventuali comunicazioni che i concorrenti vorranno far pervenire alla stazione appaltante sono possibili attraverso la funzionalità del portale.

Tale seduta, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo piattaforma.

Parimenti le successive sedute saranno comunicate ai concorrenti con le medesime modalità.

L'Ufficio Approvvigionamenti procederà nella prima seduta, a verificare la presentazione delle offerte per il tramite della piattaforma e a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente l'Ufficio procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 13;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'A.N.A.C., con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

In esito alla verifica dei requisiti si applicano le disposizioni del comma 2bis dell'articolo 76 del D. Lgs. 50/2016 come modificato dal L. 55/2019.

Successivamente, ovvero nella medesima seduta, l'ufficio provvederà all'apertura delle buste "Offerta Economica" individuando la migliore offerta presentata, fermo restando l'eventuale verifica di congruità delle offerte ex art. 97 del D.Lgs. 50/2016.

Qualora vengano individuate offerte anomale ai sensi dell'art. 97, commi 2, 2-bis e 2-ter del Codice e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, l'Ufficio chiuderà la seduta dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 18.

Nei seguenti casi l'Ufficio procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice – a richiedere l'esclusione per:

- inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella busta amministrativa;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto si sono verificati i presupposti per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o per verifica di offerta in aumento rispetto all'importo a base di gara.

18 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala e dunque esclusa, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine di n. 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, chiede per iscritto la presentazione di ulteriori chiarimenti, assegnando un termine di n. 5 giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 21.

19 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata dall'ufficio approvvigionamenti in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Con tale compito vengono chiuse le operazioni di gara e trasmessi al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.

Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-*bis* e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Laddove l'aggiudicatario sia in possesso della sola domanda di iscrizione all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, la stazione appaltante consulta la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia immettendo i dati relativi all'aggiudicatario (ai sensi dell'art. 1, comma 52 della l. 190/2012 e dell'art. 92, commi 2 e 3 del d.lgs. 159/2011).

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata, con imposta di bollo a carico dell'aggiudicatario.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. In caso di suddivisione dell'appalto in lotti, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è indicato nell'Allegato P. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

20 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Rovigo rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

21 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE/2016/679, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti del sottoscrittore e della sua riservatezza.

Nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti riguardanti il diritto di accesso ai documenti e alle informazioni.

In particolare, in ordine al procedimento instaurato da questa procedura:

- a) Le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla verifica delle capacità dei concorrenti di partecipare alla gara in oggetto;
- b) I dati forniti saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità di gestione della gara e saranno trattati sia mediante supporto cartaceo che magnetico anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo;
- c) Il conferimento dei dati richiesti è un onere a pena l'esclusione dalla gara;
- d) I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:
 - Il personale e i collaboratori esterni della Ecoambiente;
 - I concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara;
 - Ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 241/1990;
- e) I dati personali saranno conservati per il periodo richiesto dalla normativa di riferimento
- f) I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 15-21 del Regolamento UE/2016/679, cui si rinvia;
- g) Il titolare del trattamento è Ecoambiente srl nella persona dell'Amministratore Delegato pro tempore.

L'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza, non divulgandoli in alcun modo e utilizzandoli per scopi diversi dall'esecuzione del contratto. Egli può citare i riferimenti essenziali del contratto (committente, importo, termini, durata, quantitativi) nel caso in cui sia necessario per partecipare ad altre gare.

L'informativa sulla privacy è scaricabile dal sito di Ecoambiente al seguente link:

<http://www.ecoambienterovigo.it/images/allegati/fornitori/informativaclientiefornitoricartaintestata-rev.pdf>

22 ALTRE PRESCRIZIONI, INFORMAZIONI, AVVERTENZE

- a) Ecoambiente si riserva la facoltà di sospendere, e/o annullare, e/o revocare, e/o differire la procedura di gara o singoli atti e/o provvedimenti, così come si riserva di procedere all'aggiudicazione dell'appalto anche in presenza di una sola offerta valida;
- b) La partecipazione alla procedura comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nei documenti di gara e loro allegati;
- c) I concorrenti assistono alle operazioni di gara (salvo quelle che si terranno in seduta riservata) collegandosi alla Piattaforma e consultando la sezione "Espletamento della gara";
- d) I plichi telematici, inviati tramite la Piattaforma, possono essere annullati e/o sostituiti, fermo restando il rispetto del termine ultimo, inderogabile di presentazione offerte;
- e) Gli operatori economici che partecipano alla procedura, oltre al rispetto delle norme richiamate nei documenti di gara, sono tenuti in particolare all'esatta osservanza delle norme stabilite da:
 - Disposizioni vigenti sulle assunzioni obbligatorie;

- Contratti collettivi di lavoro stipulato con le OO.SS.;
 - Disposizioni vigenti in materia di prevenzione infortuni, salute e sicurezza sul lavoro;
 - Disposizioni vigenti in materia di prevenzione della criminalità mafiosa;
 - Codice etico adottato da Ecoambiente, scaricabile dal sito <http://www.ecoambienterovigo.it/amministrazione-trasparente/77-disposizioni-general/396-atti-general>
 - Ogni altro provvedimento normativo relativo alle materie oggetto del presente disciplinare, anche emanato nel corso della durata dell'appalto, con particolare riferimento alla tutela dell'ambiente, alla salute pubblica o sicurezza sul lavoro;
- f) Gli esiti della procedura d'appalto saranno pubblicati con le forme previste dalla normativa vigente.